



Corte dei Conti

Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito
sulla gestione finanziaria dell'

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

(AGEA)

per gli esercizi 2014 e 2015

Relatore: Consigliere Roberto Benedetti

Ha collaborato

per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati

il funzionario Maria Paola Consoli

Determinazione n.14/2017



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 9 marzo 2017;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20;

visto l'art. 8 del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165, il quale prevede che la Corte dei conti eserciti il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea);

visti i bilanci della suddetta Agenzia relativi agli anni 2014 e 2015 nonché le annesse relazioni e note integrative e le relazioni del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Roberto Benedetti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) per gli esercizi finanziari 2014 e 2015;

considerato che dall'esame delle attività e della documentazione relativa agli esercizi predetti le principali risultanze della gestione finanziaria ed economica risultano accertate nei seguenti importi:

- un disavanzo finanziario, pari ad euro 4.949.067 nel 2014, mentre nel 2015 si è registrato un avanzo pari ad euro 8.487.062;

- un avanzo di amministrazione pari ad euro 5.899.787 nel 2014 e ad euro 18.186.580 nel 2015;

- un disavanzo economico nell'esercizio 2014, pari ad euro -4.743.925 e un avanzo economico nel 2015, pari ad euro 30.597.303;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

- sull'avanzo di amministrazione contabile al 31 dicembre degli esercizi in esame, pari, come indicato, ad euro 5.899.787 nel 2014 e ad euro 18.186.580 nel 2015, gravano tuttavia una serie di vincoli finanziari (euro 43.585.921 per il 2014 ed euro 31.314.120 per il 2015), sicché, il risultato di amministrazione effettivo presenta, per entrambi gli esercizi, un saldo negativo rispettivamente pari ad euro 37.686.134 e ad euro 13.127.540. Agea si è impegnata a riassorbire tale disavanzo attraverso un piano di rientro - approvato dai Ministeri vigilanti nel mese di agosto 2015 - da realizzare nel quinquennio 2015-2019;

- i residui attivi degli esercizi 2014 e 2015 sono stati rispettivamente pari ad euro 12.195.429 e ad euro 18.227.676, mentre i passivi, aumentati in entrambi gli esercizi, hanno registrato rispettivamente valori pari a 93.384.308 euro e 107.083.250 euro;

-il valore del patrimonio netto nel 2014 è negativo (euro -21.051.105) e presenta un peggioramento in valore assoluto di euro 4.743.925 rispetto al precedente esercizio, pari al risultato d'esercizio evidenziato dal conto economico; nel 2015, il patrimonio netto torna positivo essendo pari ad euro 9.546.198;

-le disposizioni normative - poi abolite nella parte sostanziale e per altro non applicate - volte a rideterminare l'assetto funzionale e strutturale di Agea, le iniziative governative ad esse correlate, hanno comportato anche negli anni 2014 e 2015 (come era già avvenuto nel biennio precedente), il succedersi nella funzione di organo di indirizzo politico-amministrativo per periodi patologicamente brevi - in relazione alla complessità delle attribuzioni (comunitarie e nazionali) di Agea - di due differenti soggetti (ambedue con incarico prima di Commissario e poi di Direttore), ciascuno con differente profilo professionale;

- in relazione all'adesione dei produttori debitori del prelievo supplementare quote latte alla possibilità di accedere alla rateizzazione dei loro debiti offerta dalla decretazione d'urgenza, risultano non rateizzati, a fine 2015, 1.496 milioni di euro;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci consuntivi - corredati delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P.Q.M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci consuntivi per gli esercizi 2014 e 2015 - corredati delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura-Agea per detti esercizi.

ESTENSORE

Roberto Benedetti

PRESIDENTE

Enrica Laterza

Depositata in segreteria il 28 marzo 2017

SOMMARIO

PREMESSA	10
1 QUADRO ISTITUZIONALE	11
1.1 Le attribuzioni assegnate ad Agea dalla normativa istitutiva.....	11
1.2 Le funzioni in ambito comunitario	12
1.2.1 Riforma della Politica Agricola Comune (PAC) 2014-2020	12
1.3 Gli “organismi” istituiti dalla regolamentazione comunitaria.....	14
1.3.1 Il finanziamento dell’Unione Europea	16
1.3.2 Il finanziamento al settore agricolo a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia- FEAGA17	
1.3.3 La politica di sviluppo rurale e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	26
L’organizzazione del FEASR prevedeva, nella precedente programmazione 2007-2013, tre livelli di programmazione:	26
1.4 Le funzioni di Agea in ambito nazionale.....	36
1.4.1 Gli “aiuti”.....	36
1.4.2 Il “sostegno”.....	36
2 GLI ORGANI ISTITUZIONALI	38
2.1 Individuazione degli organi.....	38
2.2 Il Direttore di Agea.....	38
2.3 Il Collegio dei revisori	39
2.4 I compensi agli organi.....	40
2.5 Nomine e attività.....	41
3 LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA	44
3.1 L’organigramma	44
3.2 La consistenza del personale: dotazione organica e personale in servizio.....	47
3.3 La spesa per il personale	48
4 LE SOCIETÀ CONTROLLATE/PARTECIPATE	49
4.1 SIN Spa.....	49
4.2 AGECONTROL Spa.....	52

4.3	TELAER srl.....	55
5	I RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE DELL'AGEA.....	56
5.1	Bilancio e conto consuntivo	56
5.2	Il rendiconto finanziario	59
5.3	Le entrate	59
5.4	Le spese	62
5.5	Misure di contenimento della spesa	66
5.6	Il piano di rientro.....	67
5.7	La gestione di cassa.....	68
5.8	La gestione dei residui.....	69
5.9	La situazione amministrativa	72
5.10	Lo stato patrimoniale e il conto economico	73
5.10.1	Lo stato patrimoniale	74
5.10.2	Il conto economico.....	81
6	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	89

Indice delle tabelle

Tabella 1 - FINANZIAMENTI PAC ALL'ITALIA per il periodo 2014 - 2020	13
Tabella 2 - FEAGA 2014	18
Tabella 3 - FEAGA 2015	19
Tabella 4 - Feaga – Prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Situazione aggiornata a dicembre 2015.....	22
Tabella 5 - FEASR.....	29
Tabella 6 - FEASR.....	32
Tabella 7 - FEASR - Programmazione sviluppo rurale 2014/2020	33
Tabella 8 - Dotazione organica e personale in servizio al 31 dicembre 2015	47
Tabella 9 - Spesa per il personale negli anni 2014-2015	48
Tabella 10 - Rendiconto finanziario.....	59
Tabella 11 - Analisi delle entrate: accertamenti e variazioni percentuali ($n+1/n$)	60
Tabella 12 - Analisi delle spese: variazioni percentuali tra previsioni iniziali e impegni (in euro)..	63
Tabella 13 - Spese di funzionamento 2014-2015	67
Tabella 14 - Gestione di cassa: esercizi 2014-2015 e variazioni ($n+1/n$).....	68
Tabella 15 - Gestione dei residui: variazioni percentuali ($n+1/n$) esercizi 2014-2015	71
Tabella 16 - Situazione amministrativa	72
Tabella 17- Stato patrimoniale al 31 dicembre.....	75
Tabella 18 – Risultato economico degli esercizi 2014-2015	82

PREMESSA

La Corte dei conti riferisce sul risultato del controllo eseguito, ai sensi dell'art. 7 e con le modalità di cui all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla gestione finanziaria di “Agea–Agenzia per le erogazioni in agricoltura”¹ relativa agli esercizi 2014 – 2015 con aggiornamenti a data più recente.

La presente relazione va considerata in un'ottica di continuità con i precedenti referti della Corte – da ultimo con quello concernente gli esercizi finanziari 2012-2013² - ai quali si rimanda per tutti gli aspetti ordinamentali e gestionali non modificati negli esercizi in esame.

¹ AGEA è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 (art. 8.5) che individua quale modalità di controllo quella prevista dal citato art. 12, legge 259/1958.

² Tale referto è pubblicato in Atti parlamentari XVII Legislatura, Doc. XV, n. 392.

1 QUADRO ISTITUZIONALE

Come illustrato nel precedente referto, con la legge di stabilità 2014³ sono state abrogate le norme del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che ridefinivano in termini riduttivi le attribuzioni di Agea.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147, infatti, ripristinando le originarie attribuzioni di AGEA ha, da un lato, attribuito di nuovo ad Agea le funzioni di carattere tecnico-operativo relative al coordinamento previste dalle norme comunitarie⁴, dall'altro, ha ricondotto in capo all'Agenzia l'esercizio delle funzioni di unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e al FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e di responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEOGA e dal FEASR.

Inoltre, avendo come sopra evidenziato ricondotto tra le attribuzioni di Agea quelle originariamente previste dalla normativa istitutiva, ha cancellato il trasferimento al Ministero Paaf delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio ministeriale dei compiti che la decretazione d'urgenza aveva individuato tra le competenze (nuove) del Ministero.

Uniche disposizioni del decreto-legge 95/2012 rimaste in vigore sono quelle relative agli organi dell'Agenzia, ed in particolare all'organo decisionale ("Direttore") e al collegio dei revisori dei conti.

In data 18 giugno 2014 il Ministro Paaf, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il nuovo statuto di AGEA, che ha abrogato il precedente approvato in data 18 febbraio 2009.

1.1 Le attribuzioni assegnate ad Agea dalla normativa istitutiva

I fini istituzionali (ed il correlato ordinamento) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura—Agea, ente di diritto pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole

³ Cfr. Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 295, che ha sostituito il comma 7 e abrogato i commi 9, 10, 11, 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

⁴ Cfr. regolamento del Consiglio n. 1290/2005 del 21 giugno 2005 (art. 6.3) e regolamento della Commissione n. 885/2006 del 21 giugno 2006 (art. 4).

alimentari e forestali (Ministero Paaf), sono definiti nella norma istitutiva⁵ ed in successive norme che ad essa apportano correzioni ed integrazioni⁶.

Dalla normativa sopra ricordata emerge che le funzioni (e le connesse attività) dell’Agenzia investono due distinti (quanto a finanziamento, norme e procedimenti operativi) comparti: quello “comunitario” – assolutamente prevalente in relazione all’assorbimento di risorse finanziarie, umane e strumentali – e quello “nazionale”, ambedue comunque strategici per il sostegno che gli aiuti ed interventi finanziati dall’Unione Europea e dallo Stato forniscono all’agricoltura italiana.

1.2 Le funzioni in ambito comunitario

1.2.1 Riforma della Politica Agricola Comune (PAC) 2014-2020

La nuova PAC copre il periodo compreso tra il 2014 e il 2020. Per la prima volta la riforma è stata adottata secondo la procedura legislativa ordinaria, in base alla quale il Consiglio co-legifera con il Parlamento europeo. La riforma è entrata in vigore nel gennaio 2014. Molte delle nuove norme, tuttavia, sono state applicate soltanto a partire dal 2015 per far sì che gli Stati membri avessero il tempo sufficiente per introdurre la nuova politica informando e preparando gli agricoltori.

In via generale, l’architettura giuridica della PAC rimane sostanzialmente confermata, con una struttura che si regge su due pilastri, due fondi e quattro regolamenti di base⁷ che sono entrati in vigore dal 1° gennaio 2015, più un regolamento transitorio valido per il solo anno 2014⁸ che prevede misure transitorie relative sia ai pagamenti diretti, che allo sviluppo rurale. Infatti, visto il ritardo con cui sono stati pubblicati i regolamenti per la PAC 2014-2020, con il regolamento transitorio la

⁵ Cfr. decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che sopprime l’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e detta disposizioni per il trasferimento ad AGEA delle attività, delle funzioni, dei beni materiali e immateriali dell’Azienda a decorrere dal 16 ottobre 2000.

⁶ Cfr.: decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; legge 21 dicembre 2001, n. 441 (che converte, con modificazioni, il decreto legge 22 ottobre 2001, n. 381); decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (artt. 13-18); decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (art.12), convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’art.1, comma 295, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

⁷ Cfr: Regolamento 1307/2013 (pagamenti diretti agli agricoltori); Regolamento 1308/2013 (organizzazione comune di mercato unica dei prodotti agricoli); Regolamento 1305/2013 (sostegno allo sviluppo rurale); Regolamento 1306/2013 (finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune). I quattro regolamenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 20 dicembre 2013.

⁸ Cfr. Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014.

Commissione ha voluto garantire agli Stati membri la possibilità di continuare a concedere sostegno al reddito degli agricoltori sulla base del reg. 73/2009 e di assumere impegni giuridici nell'ambito dei PSR (Programmi di sviluppo rurale) esistenti.

Il primo pilastro comprende gli interventi di mercato, che riguardano la stabilizzazione dei redditi degli agricoltori tramite la gestione dei mercati agricoli e il regime dei pagamenti diretti. Il secondo pilastro promuove la competitività delle imprese agricole e lo sviluppo rurale, con misure programmate a livello territoriale.

Anche per il periodo 2014-2020 il finanziamento della PAC avverrà tramite due fondi: il FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e il FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

Il FEAGA finanzia soprattutto il regime dei pagamenti diretti e la parte residua degli interventi di mercato⁹. Il FEASR finanzia la politica di sviluppo rurale, ossia tutte le misure destinate al secondo pilastro della PAC, contenute nei PSR (Programmi di sviluppo rurale), in gestione condivisa con gli Stati membri.

La nuova PAC assegna all'Italia una dotazione finanziaria complessiva di 52 miliardi di euro, divisi tra 41,5 miliardi di fondi europei e 10,5 miliardi nazionali, con una media annua di 7,4 miliardi, come indicato nella tabella che segue.

Tabella 1 - FINANZIAMENTI PAC ALL'ITALIA per il periodo 2014 - 2020

FONDO (miliardi di €)	FONDI UE	FONDI NAZIONALI	TOTALE	MEDIA ANNUA
Pagamenti diretti	27,0	0,0	27,0	3,8
OCM vino e frutta	4,0	0,0	4,0	0,6
Sviluppo rurale	10,5	10,5	21,0	3,0
TOTALE	41,5	10,5	52,0	7,4

Fonte: elaborazione Cdc su dati Mipaaf

Per gli aiuti diretti del cosiddetto “primo pilastro” sono a disposizione dell'Italia circa 27 miliardi di euro completamente finanziati dall'Europa (FEAGA). Per le misure relative allo sviluppo rurale (“secondo pilastro”) sono stati previsti investimenti per 20,9 miliardi di euro, stanziati per metà dai

⁹ A queste linee di intervento si aggiungono: azioni veterinarie, promozione dei prodotti agricoli, misure per la conservazione, caratterizzazione, raccolta ed utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, creazione e mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola, sistemi di indagini agricole.

fondi europei e per metà da una quota nazionale. A questi va aggiunta una quota relativa ai finanziamenti dell'OCM (Organizzazione Comune di Mercato) di circa 4 miliardi di euro.

Il contributo della UE ai programmi di sviluppo rurale, di cui al regolamento UE n. 1305/2013¹⁰, è concesso, come innanzi citato, attraverso il FEASR, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Le norme transitorie tra la vecchia e la nuova programmazione sono stabilite in tre fasi, che corrispondono a tre diversi atti giuridici tra loro complementari.

La prima fase, concretizzatasi con il reg. 335/2013, riguarda la possibilità di utilizzare fondi della precedente programmazione per misure dei vecchi programmi.

La seconda fase prevede invece il finanziamento di nuovi impegni per misure dei vecchi assi 1 e 2¹¹ con i nuovi fondi ed è disciplinata dal reg. 1310/2013.

La terza fase prevede infine di poter effettuare i pagamenti per le misure dei vecchi assi 3e 4¹² con i nuovi fondi; è disciplinata dal reg. delegato 807/2014.

1.3 Gli “organismi” istituiti dalla regolamentazione comunitaria

La normativa comunitaria¹³ ha riconfermato la costituzione dei tre organismi (“pagatore”, “di coordinamento” e “di certificazione”) prevista dalla regolamentazione degli anni '90¹⁴ con l'intento di favorire una sinergica collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri volta a garantire la sana utilizzazione finanziaria dei fondi comunitari.

¹⁰ Il regolamento UE n. 1305/2013 reca la nuova disciplina sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga, conseguentemente, la disciplina relativa al pregresso periodo di programmazione, contenuta nel regolamento CE n.1698/2005.

¹¹ Asse 1: competitività; asse 2: miglioramento dell'ambiente e gestione del territorio.

¹² Asse 3: diversificazione delle attività produttive e qualità della vita; asse 4: attuazione del c.d. “LEADER” nome attribuito ad un programma che ha come scopo quello di consolidare l'economia rurale incoraggiando gli abitanti delle campagne ad agire a livello locale, invece di chiedere loro di attuare programmi già preconfezionati.

¹³ I precedenti Regolamenti (Reg. (CE) 1290/2005 e Reg. 885/2006) sono stati abrogati e sostituiti da: 1) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 (Parlamento europeo e Consiglio), a sua volta modificato dal Regolamento UE n. 1310/2013 di pari data; 2) dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 del 6 agosto 2014 della Commissione, recante “modalità di applicazione del regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (modificato dai Regg. di esecuzione UE della Commissione nn. 583/2015 del 13 aprile 2015, 775/2015 del 18 maggio 2015 e 2222/2015 del 1° dicembre 2015); 3) dal Regolamento (UE) 907/2014 dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio.

¹⁴ Cfr. reg. (CE) 1258/1999 (Consiglio) (art. 4) e reg. (CE) 2390/1999 (Commissione) (art. 1).

Della citata terna di organismi:

- quello “pagatore” costituisce il fulcro delle attività che, a tutela degli interessi finanziari della Comunità, sono ordinate alla gestione, controllo e rendicontazione dei finanziamenti ricevuti dallo Stato membro per la politica agricola comune¹⁵.

- quello “di coordinamento”, la cui istituzione è prevista solo nel caso della costituzione di più organismi pagatori, è unico interlocutore della Commissione per conto dello Stato membro ed esercita i compiti: di garantire la coerenza nella gestione dei fondi promuovendo una applicazione armonizzata delle norme comunitarie; di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori; di provvedere alla comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attività dei vari organismi pagatori¹⁶;

- quello “di certificazione” è un organismo di revisione, pubblico o privato, operativamente indipendente dall’organismo pagatore e dall’organismo di coordinamento che, su designazione dello Stato membro, ne garantisce le necessarie competenze tecniche. Esso ha il compito della certificazione dei conti dell’organismo pagatore (o degli organismi pagatori) relativamente alla veridicità, completezza e correttezza degli stessi conti, avendo presente il sistema di gestione e di controllo istituito¹⁷.

In sede di attuazione della regolamentazione comunitaria, nel 1999¹⁸ in ambito nazionale è stata assunta la decisione politica di decentrare a livello di Regione e Provincia autonoma le attività di gestione e controllo dei finanziamenti connessi all’attuazione in Italia delle politiche agricole comunitarie, all’epoca affidate all’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

Alle Regioni e alle Province autonome è stato attribuito il compito di istituire “appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismi pagatori”, così in concreto determinando nel numero massimo di 22 gli organismi pagatori italiani¹⁹.

In sintesi, le norme che tra il 1999 e il 2001²⁰ hanno delineato il quadro di raccordo tra le diverse attribuzioni, ripartite tra livello centrale e regionale/provinciale, hanno definito, per la gestione e il controllo dei finanziamenti comunitari al comparto agricolo italiano, una struttura basata su:

¹⁵ Cfr. Regolamento (UE) n. 907/2014 (art.1) e Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 7).

¹⁶ Cfr. Regolamento (UE) n.907/2014 (art. 2) e Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 7, paragrafo 4).

¹⁷ Cfr. Reg. (UE) 1306/2013 (art. 9) e Reg. (UE) 908/2014 (art. 5).

¹⁸ Cfr. d.lgs. 165/1999 (art. 3.3).

¹⁹ Cfr. decreto Mipaaf 12 ottobre 2000 (art. 1)

²⁰ Cfr. d.lgs. 165/1999 e 180/2000 nonché legge 441/2001.

- un'*autorità competente* (il Ministero delle politiche agricole, alimentari, e forestali)²¹;
- un *organismo di coordinamento* (Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AGEA);
- una rete di *organismi pagatori* (nazionale, AGEA, e poi regionali e provinciali per le Province autonome)²²;
- i *centri autorizzati di assistenza agricola*, ai quali gli organismi pagatori possono attribuire incarichi nell'ambito dell'assistenza agli agricoltori e della raccolta delle domande di ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali²³.

1.3.1 Il finanziamento dell'Unione Europea

Come già detto, con l'entrata in vigore della legge di stabilità 2014, (modificativa dell'articolo 12 del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), l'Agea è tornata ad essere l'unico rappresentate dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea, mentre resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti.

²¹ Nell'ambito del Ministero, "l'autorità competente" per il rilascio e la revoca del riconoscimento di organismo pagatore è il "Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari. Direzione generale delle politiche agricole" (cfr. d.m. 20 ottobre 2006).

²² Agea seguita a svolgere le funzioni di organismo pagatore in quelle Regioni e Province autonome in cui l'organismo pagatore regionale o provinciale non risulta ancora istituito o riconosciuto. Ad oggi risultano costituiti sei Organismi pagatori regionali (Artea, Agrea, Avepa, Arcea, Arpea e O. P. Regione Lombardia), due per le province autonome di Trento e Bolzano e tre OP nazionali: Agea (per le regioni che non hanno istituito un organismo pagatore e per tutte le funzioni non attribuite agli Organismi pagatori), SAISA (Servizio autonomo per gli interventi nel settore agricolo – Agenzia delle dogane), ed Ente Risi, per interventi nel settore risicolo.

²³ L'istituzione dei citati "centri" è stata prevista dal d.lgs. 188/2000 (art. 4). La loro regolamentazione è contenuta nel decreto Mipaaf del 27 marzo 2001 e, da ultimo, nel decreto dello stesso Ministero del 27 marzo 2008.